

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) PAGNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) BULLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO CORRADI

Seduta del 05/05/2025

FATTO

Parte ricorrente riferisce:

- di aver stipulato, in data del 30 aprile 2019, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto, poi, anticipatamente e di aver, quindi, diritto al rimborso delle commissioni non maturate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 125-sexies TUB per un importo complessivo pari ad € € 989,88, di cui € 387,60 per le spese di istruttoria e di cui € 602,28 a titolo di commissioni per l'intermediario, nonché degli interessi legali dal giorno della presentazione del reclamo e delle spese per l'assistenza legale quantificate in € 200,00 e, infine, del contributo di € 20,00 per le spese di procedura.

Parte resistente, in sede di controdeduzioni, eccepisce:

- che il contratto riporta, in modo analitico, le voci di costo non soggette a rimborso e più precisamente all'art. 5 è chiaramente indicato che non saranno oggetto di rimborso le “spese di istruttoria” (in quanto relative ad attività non soggette a maturazione nel tempo) e le “spese di intermediazione” (che comprendono i costi e gli oneri sopportati per l'attività svolta dalla rete di vendita diretta o indiretta nella fase pre-istruttoria della

pratica di finanziamento).

- Che dalla lettura delle pronunce sull'art. 125-sexies del TUB traspare che il vero discriminio non sia il contesto normativo di origine, ma il livello di trasparenza che ogni singolo contratto garantisce al consumatore anche sulla scorta delle diverse normative nazionali di recepimento delle direttive-
- Che la domanda di ripetizione delle spese di intermediazione, in quanto corrisposte in favore di un soggetto terzo, non può essere rivolta nei suoi confronti.
- Di essere ancora disponibile, senza riconoscimento alcuno e solo per mera volontà conciliativa, a corrispondere al cliente l'importo di € 248,50 quale ristoro delle commissioni di attivazione non godute, per come già proposto in sede di riscontro al reclamo.

DIRITTO

In via preliminare, parte resistente eccepisce il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla richiesta di rimborso delle commissioni spettanti all'intermediario del credito in quanto versate a quest'ultimo.

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, poiché *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”* del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza [art. 3, lett. g) dir. 2008/48/CE] (Collegio di Torino, decisione n. 10337/2020).

Così, poi, questo Collegio, con decisione n. 11202/2023, *“non coglie nel segno l'eccezione di difetto di legittimazione passiva relativamente agli oneri di distribuzione, dal momento che, in seguito alla sentenza della corte di giustizia sopra citata (Lexitor 2019), il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore, di cui il soggetto concedente il credito abbia conoscenza, sicché non rileva la destinazione finale dell'importo pagato”*.

La controversia ha ad oggetto il diritto della parte ricorrente alla riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi *“dovuti per la vita residua del contratto”*, giusta previsione dell'articolo 125-sexies del TUB, in conseguenza dell'estinzione anticipata del finanziamento, avvenuta in corrispondenza della rata n. 48 delle 120 convenzionalmente previste.

In tema, si ha presente che la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato illegittimo l'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021 (Decreto sostegni bis) nella parte in cui, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti relativi a contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021, limitava il diritto del consumatore a ottenere la riduzione del costo totale del credito ai costi *recurring*, escludendo quelli *up front*.

Tenuto conto della richiamata sentenza n. 263/2022 della Corte costituzionale, per i contratti di finanziamento contro cessione del quinto sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza Lexitor. A diverso convincimento non si può giungere neppure alla luce della successiva

sentenza CGE 9 febbraio 2023 (causa C-555-2021), c.d. *Unicredit Bank of Austria*, in quanto la stessa è intervenuta proprio a distinguere il regime applicabile alle due Direttive (la 2008/48 per i contratti di credito al consumo e la 2014/17 per i contratti di credito garantiti da ipoteca o relativi a beni immobili), in considerazione delle specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, senza revocare, quindi, la fondatezza del diverso approccio al credito personale ai consumatori della sentenza *Lexitor*.

Ma anche dell'attuale formulazione del comma 2, art. 11-octies, decreto-legge n. 73/2021 (introdotta con l'art. 27, decreto-legge n. 104/2023, poi convertito in legge con modificazioni dalla legge 136/2023), che non lascia spazio ad altre possibili interpretazioni.

Il secondo periodo del sopra richiamato comma, difatti, così recita: *“Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato”*.

Costituisce orientamento condiviso tra i Collegi la volontà di assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta che ne ha osservato la conformità alla Sentenza *“Lexitor”*, e alle valutazioni già condivise tra gli stessi Collegi.

E conseguentemente di disporre la rimborsabilità:

- per i costi *recurring* secondo il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

In merito alle voci contestate, si sottolinea che le spese *di intermediazione* sono considerate *up front* poiché si esauriscono con l'erogazione del prestito. Per quanto riguarda le spese *di istruttoria*, il Collegio di Bologna (cfr. decisione n. 3616/2024) ha rilevato che tali costi sono *up front* perché dovuti per le attività preliminari legate alla concessione del prestito. Lo stesso Collegio (cfr. decisione n. 2199/2024) ha confermato questa natura, osservando che la voce *“archiviazione documenti”* è limitata alla fase preliminare del rapporto.

In considerazione di quanto sopra, si riporta una tabella elaborata alla luce degli elementi versati in atti e sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi.

Tale importo non coincide con quanto richiesto dal ricorrente in quanto quest'ultimo ha applicato il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo richieste né coincide con quanto l'Intermediario si è reso disponibile a rimborsare perché limitato alle spese di intermediazione.

Restano fermi, poi, i già noti principi espressi dai Collegi ABF in tema di rimborsabilità degli interessi legali e, quindi, nel caso concreto, essendo stati oggetto di domanda, sono riconosciuti.

Non è, invece, da riconoscersi, come pure per costante e consolidato orientamento di questo arbitro, la refusione delle spese legali, attesa la serialità dei ricorsi in tema di rimborso dei costi non maturati a seguito di estinzione anticipata dei finanziamenti contro cessione del quinto.

Pure da rigettarsi la domanda di restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza perché generica e non supportata da evidenze documentali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 636,00 (seicentotrentasei/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI